



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Relazione Tecnica

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Con il Testo Unico delle Società Partecipate (D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016) il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella Legge del 07 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare chiarezza delle regole, semplificazione amministrativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti interventi:

- ✓ ambito di applicazione della disciplina con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 23);
- ✓ individuazione dei tipi di società e le condizioni ed i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- ✓ rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- ✓ razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- ✓ introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- ✓ definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- ✓ introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (art. 14);
- ✓ riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- ✓ introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico – privata (art. 17);
- ✓ introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- ✓ razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- ✓ razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (art. 21);
- ✓ assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- ✓ attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- ✓ revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 24);
- ✓ coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

In base all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica aveva l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, tramite provvedimento motivato, una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare e quelle da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP. L'esito di tale ricognizione, sia positivo che negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31/10/2017 (scadenza differita poi al 10/11/2017) esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 20014, n. 90.

Successivamente a tale adempimento una tantum, le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere periodicamente, ogni anno, alla revisione delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Questa Amministrazione, già con atto di CC n. 51 del 27/12/2018, per l'esercizio 2017 e con atto di CC n. 46 del 27/12/2019, per l'esercizio 2018, ha regolarmente e periodicamente provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni possedute. Con tali provvedimenti:

si dava atto:

- ✓ che le partecipazioni possedute dall'ente da prendere in considerazione erano quelle sottoposte a ricognizione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 effettuata con deliberazione di CC n. 334 del 30/10/2017, e cioè:
 1. Ruzzo Reti con una partecipazione diretta del 2,27%;
 2. Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (COTUGE) con una partecipazione diretta del 10,00%;
 3. Società Consortile Gran Sasso Laga Srl con una partecipazione diretta del 0,57%;
 4. Innovazione Spa (in liquidazione) con una partecipazione diretta del 1,00%;
 5. ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) succeduto all'ATO n. 5 Teramano (in liquidazione) con una partecipazione diretta del 2,00%;

si teneva conto:

- ✓ delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi forniti dalle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- ✓ del miglior soddisfacimento della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

si dava atto che:

- ✓ la società Innovazione Spa, in liquidazione, non approva bilanci dal 2015 per problemi legati a situazioni di natura prettamente assembleari in quanto il socio di maggioranza non partecipando alle assemblee non consente il raggiungimento del numero legale;
- ✓ l'ERSI Abruzzo, succeduto all'ATO n. 5 Teramano, in liquidazione, è un consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta comuni. Tuttavia dal 2014 i comuni non hanno più nessuna partecipazione finanziaria poiché con varie deliberazioni dell'AEEGSI (ARERA) tutte le spese di funzionamento dell'ATO venivano poste a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- ✓ la società Borghi SCARL è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio in data 9 novembre 2015M
- ✓ la Società Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Teramo in data 7 aprile 2014 con causale "fusione mediante costituzione di nuova società" con la costituzione dell'A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive di diretta emanazione regionale con totale controllo della stessa;
- ✓ la Società GRAN TERAMO Società Consortile a R.L., è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio in data 31 dicembre 2015;

si dava atto che:

- ✓ sussistevano e sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo ente, rispetto alle finalità istituzionali perseguite al fine dello svolgimento dei servizi essenziali non erogabili direttamente o in forme alternative, in particolare in:
 - Ruzzo Reti – servizio idrico integrato;

- Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (COTUGE) – servizio di valorizzazione turistica degli impianti di risalita di Monte Piselli;
- Società Consortile Gran Sasso Laga Srl – servizio di sostegno allo sviluppo rurale del territorio;
- Innovazione Spa – quota inalienabile in quanto in fase di liquidazione;

si stabiliva che, a seguito della attività di ricognizione, non sussistevano motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'ente.

Anche quest'anno occorre effettuare, entro la data del 31/12/2020, una attenta revisione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019. A tal fine sono da prendere in considerazione quelle già verificate negli esercizi precedenti, e cioè:

1. Ruzzo Reti con una partecipazione diretta del 2,27%;
2. Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (COTUGE) con una partecipazione diretta del 10,00%;
3. Società Consortile Gran Sasso Laga Srl con una partecipazione diretta del 0,57%;
4. Innovazione Spa (in liquidazione) con una partecipazione diretta del 1,00%;

Tenuto conto non solo delle attività effettuate e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente, ma ponendo l'attenzione riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, non sussistono motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo ente.

Pertanto, l'attuale ricognizione annuale sulle partecipazioni detenute al 31/12/2019 dall'ente non prevede alcun piano di razionalizzazione delle stesse.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dr. Germano Mignini

